

*Il ne bis in idem  
tra CAAS, Convenzione EDU  
e Carta dei diritti fondamentali*

*Dr. Vincenzo Picciotti*

*Magistrato addetto all'Ufficio legislativo  
del Ministero della giustizia*

# "Condizioni"

- 1) Decisione definitiva anteriore sul merito della causa (cd. **condizione bis**).
- 2) Identità dei fatti materiali oggetto sia della decisione anteriore, sia del procedimento o della decisione successivi (cd. **condizione idem**).

# CAAS vs. CEDU

| Art. 54 CAAS  | Art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU<br><i>(Diritto di non essere giudicato o punito due volte)</i>   |
|---|---|
| <p>Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale <b><i>per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente</i></b> [...].</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="937 604 2356 818">1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente <b>dalla giurisdizione dello stesso Stato <i>per un reato per il quale è già stato assolto o condannato</i></b> a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.</li><li data-bbox="937 861 2356 1075">2. <i>Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.</i></li><li data-bbox="937 1118 2356 1160">3. <i>Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione</i></li></ol> |

# *Idem factum vs. idem legale*

35. ... data l'assenza di armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, **un criterio fondato sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull'interesse giuridico tutelato sarebbe tale da creare altrettanti ostacoli alla libertà di circolazione nello spazio Schengen quanti sono i sistemi penali esistenti negli Stati contraenti.**

36. Alla luce di quanto sopra, **l'unico criterio pertinente [...] è quello dell'identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro.**

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza del 9 marzo 2006, causa C-436/04, *Van Esbroeck*

# *Idem factum vs. idem legale*

## *in materia di concorrenza - 1/2*

338. Circa il rispetto del principio del *ne bis in idem*, si deve rammentare che l'applicazione di tale principio è soggetta ad una *triplice* condizione di **identità dei fatti**, di **unità del contravventore** e di **unità dell'interesse giuridico tutelato**. Tale principio vieta quindi di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, **al fine di tutelare lo stesso bene giuridico.**

Corte di giustizia (Quinta Sezione), sentenza del 7 gennaio 2004, causa C-204/00 P, *Aalborg Portland A/S et a.*

# *Idem factum vs. idem legale*

*in materia di concorrenza - 2/2*

34. ... *la qualificazione giuridica, in diritto nazionale, dei fatti e l'interesse giuridico tutelato non sono rilevanti ai fini della constatazione della sussistenza di uno stesso reato, considerato che la portata della tutela conferita all'articolo 50 della Carta non può variare da uno Stato membro all'altro [...].*

**35. *Lo stesso vale ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem sancito all'articolo 50 della Carta nel settore del diritto della concorrenza dell'Unione, ... la portata della tutela conferita a tale disposizione non può, salvo disposizione contraria del diritto dell'Unione, variare da un settore di quest'ultimo a un altro.***

*Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 marzo 2022, causa C- 117/20, bpost*

# "Relatività" della garanzia convenzionale

## C. Cost., Sentenza 200 del 2016

6.– [...] la tutela convenzionale affronta il principio del ne bis in idem **con un certo grado di relatività**, nel senso che esso patisce condizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto a esigenze contrarie di carattere sostanziale. [...] **In primo luogo, l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo paragrafo, permette la riapertura del processo penale, quando è prevista dall'ordinamento nazionale, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato.** Mentre nell'ordinamento giuridico italiano è consentita la revisione della sola sentenza di condanna, al fine di assicurare senza limiti di tempo «la tutela dell'innocente» (sentenza n. 28 del 1969), **la Convenzione consente di infrangere la "quiete penalistica" della persona già assolta in via definitiva solo perché sono maturate, dopo il processo, nuove evenienze, anche di carattere probatorio.** [...] In secondo luogo, la stessa Grande Camera (sentenza 27 maggio 2014, *Marguš contro Croazia*) ha affermato (in un caso in cui un uomo politico aveva goduto dell'amnistia, rilevata in giudizio, per crimini di guerra, ma era stato nuovamente sottoposto a processo per gli stessi fatti) che **l'art. 4 del Protocollo n. 7 è soggetto a bilanciamento con gli artt. 2 e 3 della Convenzione**, in quanto parti di un tutto (paragrafo 128), ed ha aggiunto che ciò comporta **l'inoperatività della garanzia del ne bis in idem in presenza di episodi estremamente gravi, quali i crimini contro l'umanità, che gli Stati aderenti hanno l'obbligo di perseguire** (paragrafo 140). Si manifesta, in tal modo, un ulteriore tratto di appannamento dell'istituto che la Convenzione giustifica nel quadro del bilanciamento con obblighi di tutela penale.

## Art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU

*(Diritto di non essere giudicato o punito due volte)*

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
2. **Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.**
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione

# Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016

A. e B. contro Norvegia

- Riconosciuta possibilità di assoggettare il medesimo fatto a pluralità di sanzioni (e, dunque, di procedimenti), a condizione che risultino **«connessi da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto»** («sufficiently closely connected in substance and in time») - Requisiti **cumulativamente richiesti**.
- Il **legame temporale** non esige la *pendenza contemporanea* dei procedimenti, ma ne consente la *consecutività*, purché essa sia tanto più stringente quanto più si protrae la durata dell'accertamento.
- Il **legame materiale** sussiste se:
  - la duplicazione dei procedimenti è *prevedibile*;
  - i procedimenti perseguono *finalità complementari*;
  - esiste un *meccanismo di coordinamento probatorio* tra i procedimenti, e soprattutto
  - nella commisurazione della seconda sanzione è previsto che si tenga conto della prima, nel rispetto del principio di proporzione.
- E', altresì, da valutarsi **«se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto»** (sentenza A e B contro Norvegia, par. 132, come richiamato in C. Cost., sent. 43 del 2018, punto 6 del *Diritto*).

# *Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018*

Garlsson Real Estate SA e altri (C-537/16), Di Puma e CONSOB (C-596/16 e C-597/16), Menci (C-524/15)

## *Articolo 52 - Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere **previste dalla legge** e rispettare il **contenuto essenziale di detti diritti e libertà**. Nel rispetto del **principio di proporzionalità**, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano **necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui** [...]

# *Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 22 marzo 2022*

*(causa C- 117/20, bpost)*

*43. Una siffatta possibilità di cumulare i procedimenti e le sanzioni rispetta il **contenuto essenziale** dell'articolo 50 della Carta, a condizione che la normativa nazionale non consenta di perseguire e di sanzionare i medesimi fatti a titolo dello stesso reato o al fine di perseguire lo stesso obiettivo, ma preveda unicamente la possibilità di un cumulo dei procedimenti e delle sanzioni **ai sensi di normative diverse***

# *Sentenza 23 marzo 2023, causa C-365/21, MR*

- **Procedimento principale** (Tribunale regionale superiore di Bamberg, Germania):

impugnazione, per violazione *ne bis in idem*, di un mandato di arresto nazionale e di un MAE nei confronti di *MR*, per associazione a delinquere e truffa investimenti finanziari (**sistema fraudolento transnazionale**).

- ***MR* già condannato da Tribunale di Vienna** per frode aggravata nell'esercizio di un'attività commerciale e riciclaggio di denaro; la pena (anni quattro di reclusione) era stata in parte già scontata, in parte condizionalmente sospesa.
- Ricorsi respinti da Tribunale regionale:
  - 1) **difetto della c.d. condizione *idem***, poiché la sentenza emessa dal Tribunale di Vienna riguardava unicamente i reati di truffa ai danni dei soggetti lesi in Austria, laddove *MR* veniva ora perseguito per i reati di truffa ai danni delle parti offese tedesche;
  - 2) **in ogni caso, *ne bis* inoperante** in forza della **dichiarazione resa ex articolo 55, paragrafo 1, lettera b), CAAS**, con cui la Germania aveva escluso l'applicazione dell'articolo 54 quando si procedesse – tra gli altri – per il reato di costituzione di associazioni criminali.

# Art. 50 CDFUE vs. Art. 54 CAAS (1/2)

| <h2>Art. 50 CDFUE</h2> <p><i>(Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato)</i></p>   | <h2>Art. 54 CAAS</h2>  |
|---|--|
| <p>Nessuno può essere perseguito o condannato <b><i>per un reato</i></b> per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge</p> | <p>Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale <b><i>per i medesimi fatti</i></b> in un'altra Parte contraente ...</p> <p><i>... a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita</i></p> |

# Art. 50 CDFUE vs. Art. 54 CAAS (2/2)

## *Art. 55 CAAS*

1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione dichiarare di non essere vincolata dall'articolo 54 in uno o più dei seguenti casi:

- a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono **avvenuti sul [suo] territorio in tutto o in parte**. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;
- b) *quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;***
- c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati **commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio**.

2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b) **preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata**

Il **par. 3.** consente, in ogni tempo, il ritiro delle dichiarazioni e il **par. 4** ne esclude l'applicazione nei casi in cui *«la Parte contraente di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione»*.

# *I due quesiti pregiudiziali*

- **Se l'articolo 55 della CAAS sia compatibile con l'articolo 50 della CDFUE e ancora valido** (*«nella misura in cui esso consente di derogare al principio del ne bis in idem, nel senso che una parte contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione di detta convenzione, dichiarare di non essere vincolata dall'articolo 54 della stessa quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza dello Stato o contro altri interessi egualmente essenziali di quella parte contraente»*);

- in caso di risposta affermativa alla prima questione: **«se gli articoli 54 e 55 della CAAS e gli articoli 50 e 52 della Carta ostino ad un'interpretazione, da parte dei giudici tedeschi, della dichiarazione resa dalla Repubblica federale di Germania all'atto della ratifica della CAAS in riferimento all'articolo 129 del [Codice penale tedesco], in virtù della quale tale dichiarazione comprende anche quelle organizzazioni criminali – come quelle in discussione nel presente caso – che commettono esclusivamente reati contro il patrimonio e che, oltre a ciò, non perseguono obiettivi politici, ideologici, religiosi o filosofici, né intendono esercitare con mezzi illeciti influenza sulla politica, sui media, sulla pubblica amministrazione, sugli apparati di giustizia o sull'economia»**.

# Situazione in Italia: la ratifica della CAAS

(1/2)

## Art. 7, legge 30 settembre 1993, n. 388

1. *L'articolo 54 della Convenzione **non** si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa.*
2. *Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato **i delitti contro la personalità dello Stato.***

# Situazione in Italia: la giurisprudenza

(2/2)

- *Non risulta che lo Stato italiano abbia espresso la volontà di non essere vincolato ai principi dettati dall'art. 54, come pure gli avrebbe consentito il successivo art. 55 (Cass., sez. 1, sentenza 2 dicembre - 22 dicembre 1998, n. 13558, Nocera, in motivazione).*
- *Riserve prive di efficacia per avvenuto decorso del «periodo transitorio» di 5 anni, previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo n. 36 allegato al TUE e al TFUE (Cass., sez. 3, sentenza 16 gennaio - 02 marzo 2015, n. 8984, G., non massimata sul punto).*
- *Riserve «irrilevanti», per mancata «incorporazione» nel quadro istituzionale dell'Unione e/o per effetto della «applicazione diretta» dell'articolo 50 della Carta, fonte sovraordinata che non prevede eccezioni al ne bis in idem (G.u.p. Tribunale Milano 6 luglio 2011, Walz + altri; Tribunale Reggio Calabria, sez. I, 13 gennaio 2011).*

# I precedenti CGUE: il caso *TURANSKÝ* (2008)

(1/4)

*«... anche se la Repubblica d'Austria ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'art. 55, n. 1, lett. a) - c), della CAAS ... e l'eccezione di cui alla lett. a) della detta disposizione copre proprio una situazione come quella oggetto della causa principale, poiché i fatti in esame sono avvenuti nel territorio dello Stato dichiarante, **la riserva formulata non può tuttavia essere applicata a tale procedimento a causa delle disposizioni del n. 4 dello stesso art. 55, in quanto il suddetto n. 4 esclude l'applicazione delle riserve formulate quando la Parte contraente interessata ... ha richiesto l'instaurazione del procedimento penale, per gli stessi fatti, all'altra Parte contraente ...»** .*

Sentenza 22 dicembre 2008, C-491/07, punti 28 - 29

# I precedenti CGUE: il caso SPASIC (2014)

(2/4)

Configurazione della cd. *condizione di esecuzione* di cui all'articolo 54 CAAS (non riprodotta nell'art. 50 CDFUE) quale *limitazione al diritto riconosciuto dall'articolo 50 della Carta*, secondo l'impostazione già adottata «*[dal]le spiegazioni relative alla Carta [che], per quanto concerne l'articolo 50 della stessa [...] menzionano espressamente l'articolo 54 della CAAS fra le disposizioni contemplate dalla clausola orizzontale di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta*»

*Sentenza 27 maggio 2014, C-129/14, punti 50 ss.*

- Il principio del *ne bis in idem* «non si applica solo all'interno della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. **Ciò corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione; cfr. articoli da 54 a 58 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen**, sentenza della Corte di giustizia, dell'11 febbraio 2003, causa C-187/01 Gözütok (Racc. 2003, pag. I-1345), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e articolo 10 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione. **Le eccezioni, molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Stati membri di derogare alla regola "ne bis in idem" sono disciplinate dalla clausola orizzontale dell'articolo 52, paragrafo 1, sulle limitazioni [...]**».

*Spiegazioni, sub art. 50*

# I precedenti CGUE: il caso *SPASIC* (2014)

(3/4)

## *Articolo 52 - Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere **previste dalla legge** e rispettare il **contenuto essenziale di detti diritti e libertà**. Nel rispetto del **principio di proporzionalità**, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano **necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui** [...]

# I precedenti CGUE: il caso *SPASIC* (2014)

(4/4)

Pacifico il rispetto del requisito della **previsione legale**:

- quanto al **rispetto del contenuto essenziale del diritto**: la clausola «*non rimette in discussione il principio del ne bis in idem in quanto tale*» ed «*è segnatamente intesa ad evitare che un soggetto [...] giudicato con sentenza definitiva in un primo Stato contraente non possa più essere perseguito per i medesimi fatti in un secondo Stato contraente e resti quindi, in definitiva, **impunito quando il primo Stato di condanna non abbia fatto eseguire la pena inflitta***» (→ *ergo*: pacifica, altresì, **rispondenza a finalità di interesse generale**);
- quanto alla **idoneità e necessità rispetto al perseguimento della finalità**: i pur numerosi strumenti di cooperazione tra SM nella materia penale «*non impongono una condizione di esecuzione analoga a quella dell'articolo 54 della CAAS e, quindi, non sono idonei ad assicurare la completa realizzazione dell'obiettivo perseguito*»; inoltre, «*il loro impiego è assoggettato a diverse condizioni e dipende, in ultima analisi, da una decisione dello Stato membro in cui ha sede il giudice che ha pronunciato una sentenza penale definitiva, non essendo tale Stato membro soggetto ad un obbligo, di diritto dell'Unione, di assicurare l'esecuzione effettiva delle sanzioni risultanti da tale sentenza*»;
- quanto alla **non eccedenza rispetto a quanto necessario al perseguimento della finalità**: la condizione «*non opera qualora le circostanze particolari del caso di specie e l'atteggiamento dello Stato della prima condanna abbiano consentito che la sanzione irrogata sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente, se del caso tramite l'impiego degli strumenti previsti dal diritto dell'Unione per facilitare l'esecuzione delle pene, una persona [...]*».

*Sentenza 27 maggio 2014, C-129/14, punti 50 ss.*

# La decisione della Corte

## Questione 1: sono ancora valide le riserve ?

Nessun dubbio sulla perdurante "vigenza" delle riserve → *test ex art. 52(1) CDFUE*:

- a) previsione legale (*accessibilità*: sono nella CAAS !)
- b) rispetto del contenuto essenziale del diritto (*è in re ipsa*: v. dopo)
- c) rispondenza ad un interesse generale
- d) idoneità e stretta necessità (limitazione circoscritta, con precisa indicazione dei reati e detrazione del presofferto)

**... dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS alla luce dell'articolo 50 della Carta**

# La decisione della Corte

## Questione 1: sono ancora valide le riserve ?

52. ... dalla giurisprudenza della Corte risulta che una limitazione del principio del ne bis in idem rispetta il contenuto essenziale dell'articolo 50 della Carta nel caso in cui tale limitazione consista **unicamente nel consentire di perseguire e di sanzionare nuovamente i medesimi fatti al fine di perseguire un obiettivo distinto** [bpost].

55. ... l'obiettivo della salvaguardia della sicurezza nazionale corrisponde all'**interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società**, mediante la prevenzione e la repressione delle attività tali da destabilizzare gravemente le strutture costituzionali, politiche, economiche o sociali fondamentali di un paese e, in particolare, da minacciare direttamente la società, la popolazione o lo Stato in quanto tale.

56. [...] oltre alla loro particolare gravità, i reati per i quali, in quanto compromettono la sicurezza dello Stato membro interessato, l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS autorizza a derogare al principio del ne bis in idem, **devono riguardare direttamente tale Stato membro**. Lo stesso vale per i reati contro gli altri interessi dello Stato membro, contemplati da detta disposizione. [...]

57 Di conseguenza, l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, nei limiti in cui prevede la facoltà per uno Stato membro di derogare a detto principio unicamente per i reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di tale Stato membro, rispetta il contenuto essenziale di questo stesso principio, in quanto consente a detto Stato membro di reprimere reati che lo riguardano direttamente e, in tal modo, **di perseguire obiettivi che sono necessariamente diversi da quelli per i quali la persona sottoposta a procedimento penale è già stata giudicata in un altro Stato membro**.

## La decisione della Corte

### Questione 2: ... e, se sì, *quid* della riserva tedesca ?

- Una dichiarazione di riserva in questione è «*tale da rispettare l'articolo 50 e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta*», in quanto «*siano soddisfatti i requisiti previsti, a tal fine, dalla CAAS [...]*».
- Preliminare **verifica formale**: se la riserva indica in modo chiaro e preciso i reati per i quali viene formulata (ancora una volta: *accessibilità*).
- Successiva **verifica di merito**: se le previsioni incriminatrici indicate rispondono ad una finalità di tutela della sicurezza nazionale o di altri interessi essenziali dello Stato.

# La decisione della Corte

## Questione 2: ... e, se sì, *quid* della riserva tedesca ?

### Sulla verifica *di merito*, in particolare

- Possono sicuramente essere indicati nella riserva «i reati, come lo spionaggio, il tradimento o i gravi danni al funzionamento dei pubblici poteri, che, per la loro stessa natura, riguardano la sicurezza o altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato»;
- non è indispensabile che tali interessi integrino il bene giuridico protetto dalle fattispecie “esentate”, ma che si tratti di «fatti che colpiscono, con particolare gravità, *direttamente* lo Stato membro interessato»;
- tale dimostrazione s’impone senz’altro per i reati di tipo associativo genericamente intesi, la cui lesività deve essere accertata dal giudice *nella concreta ed effettiva incidenza fattuale* (non decisivi «elementi [...] relativi agli obiettivi perseguiti o all’influenza auspicata» dall’organizzazione criminale, o alla mera considerazione della natura dei reati commessi).

*... non appare che, nonostante l’entità dei pregiudizi al patrimonio delle parti lese, gli atti illeciti dell’organizzazione criminale di cui trattasi nel procedimento principale abbiano avuto l’effetto di arrecare pregiudizio direttamente alla Repubblica federale di Germania ...*

*Grazie per l'attenzione !*